

allegato C

Alle Signore e ai Signori del
consiglio comunale di Alto Malcantone

Breno, 4 dicembre 2013

Risposta all'interpellanza scritta "controllo abitanti posteggi pubblici"

a firma del consigliere comunale Tazio Marioni

Egregio signor Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,

con lettera dello scorso 28 novembre il consigliere comunale, signor Tazio Marioni, ha presentato nella forma scritta l'interpellanza "Controllo abitanti posteggi pubblici".

Prima di entrare nel merito dei quesiti posti, riteniamo opportuno formulare un'importante premessa di carattere giuridico in relazione al domicilio rispettivamente la residenza per i cittadini stranieri.

La Costituzione federale dispone che la legislazione sull'entrata, l'uscita, la dimora e il domicilio degli stranieri nonché sulla concessione dell'asilo compete alla Confederazione (art. 121).

Sul piano cantonale, l'art. 6 della Legge organica comunale (LOC), stabilisce che è domiciliato in un Comune chi vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

La nozione di domicilio della LOC comporta l'adempimento di due condizioni cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dell'interessato di stabilirvisi durevolmente.

Vi è pertanto residenza quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il centro delle sue relazioni personali.

L'intenzione di stabilirsi nel luogo di residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e deve essere riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio domicilio in un determinato luogo. L'intenzione deve risultare suffragata dall'effettiva residenza nel luogo prescelto e deve poter essere dedotta da circostanze oggettive.

L'accertamento operato dal Municipio in base all'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'Esecutivo comunale dell'art. 106 lett. e) LOC. Tali accertamenti avvengono secondo i principi sopra indicati.

Se una persona soggiorna in due luoghi diversi e intrattiene delle relazioni in entrambi, occorre tener conto dell'insieme delle sue condizioni di vita; il centro della sua esistenza si troverà dove si focalizza la maggior parte degli elementi inerenti alla sua vita personale, sociale e professionale, di modo che i legami con questa località risultano preponderanti per intensità rispetto a quelli con altri luoghi o Paesi.



Giusta l'art. 13 del Regolamento cantonale concernente il controllo degli abitanti, ogni straniero tenuto alla registrazione e venuto nel Comune con l'intenzione di stabilirvisi, deve notificare il proprio arrivo al competente Servizio regionale stranieri e all'ufficio controllo abitanti (UCA) entro 8 giorni.

Gli stranieri, aggiunge il cpv. 2, non tenuti alla registrazione giusta l'art. 5 e alla notifica giusta l'art. 12 cpv. 1 della Legge federale sugli stranieri¹, devono notificare all'UCA e al competente servizio regionale stranieri, entro 90 giorni, il loro arrivo nel Comune.

Inoltre, l'art. 16 sempre del predetto Regolamento, indica che ogni locatore deve notificare all'UCA, con l'apposito modulo, l'arrivo di nuovi conduttori, siano essi cittadini svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in mancanza di contratto scritto.

Ci preme pure osservare che per i frontalieri cittadini di Stati dell'UE/AELS, ovvero i frontalieri che sono in possesso di un permesso "G", quali appunto anche i cittadini italiani, hanno l'obbligo di almeno un rientro settimanale al domicilio all'estero².

Alla luce di quanto sopra esposto è indubbio che la questione legata al domicilio risulta essere molto più complessa di quello che potrebbe apparire di primo acchito. I casi citati nell'interpellanza, di cui in seguito riferiremo, lo testimoniano.

Se da un lato è pur vero che tra le competenze dell'Esecutivo vi è anche il controllo abitanti, dall'altro il Legislatore ha stabilito che spetta in primo luogo al singolo cittadino, o eventualmente al locatore, notificare all'Autorità comunale proprio arrivo.

Quest'ultimo aspetto, riassumibile nel principio della buona fede, è a nostro avviso fondamentale. In questo ambito il Municipio predilige infatti tale modalità di procedere, fermo restando il fatto che nel caso di fondati sospetti vengono puntualmente messi in atto controlli, da parte della Cancelleria, anche con colloqui chiarificatori, volti ad accertare il domicilio effettivo, una linea che questo Esecutivo ritiene consona e commisurata alle norme federali e cantonali.

Si rammenta che il Municipio non dispone inoltre a tutt'oggi di un corpo di polizia comunale, ciò che rende difficile dei controllo specifici sul movimento della popolazione.

Questa situazione sarà definitivamente risolta al momento in cui anche il nostro Comune disporrà di agenti di polizia sul nostro territorio giurisdizionale, progetto che - come già anticipato in una recente seduta di Legislativo - è attualmente in corso di realizzazione e che ambisce a creare un servizio intercomunale nell'ambito delle funzioni di Polizia a decorrere dall'anno 2015.

Fatte queste dovute considerazioni rispondiamo quanto segue alle domande formulate.

➤ **Il Municipio è al corrente della situazione sopra descritta?**

Teniamo anzitutto a sottolineare che l'indicazione che riporta nel suo atto al primo paragrafo in relazione alla *„situazione preoccupante riguardo alla presenza di persone non domiciliate (straniere)“* non è a conoscenza del Municipio e le saremmo pertanto grati se potesse dare delle indicazioni più precise affinché si possano effettuare gli accertamenti del caso.

¹ Art. 12 cpv. 1 LStr

¹ Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l'autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un'attività lucrativa

² cfr. direttive Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Ufficio federale della migrazione UFM, capitolo "Frontalieri"



Fatta questa debita premessa, constatiamo che l'interpellanza solleva nuovamente il problema dei conducenti che stazionano in luoghi pubblici le proprie autovetture prive delle targhe come anche riguardo alla presenza di veicoli con targhe straniere (italiane).

Per quanto attiene alla tematica relativa ai veicoli privi di targhe, possiamo immediatamente affermare che è stata oggetto di discussione da parte del Municipio in diverse sedute, in particolare a seguito delle molteplici sollecitazioni da parte di diversi Cittadini.

Su questo argomento, il Municipio si è già espresso al riguardo sia sul sito internet nonché attraverso la diffusione a tutti i fuochi, avvenuta recentemente, di una brochure informativa di sensibilizzazione, nella quale sono menzionate le disposizioni di legge principali nonché le norme di convivenza civile e comportamenti rispettosi da ossequiare, che gravitano intorno agli stazionamenti abusivi.

Per quanto riguarda i veicoli, con targhe italiane, presenti sul nostro territorio, la questione a sapere se tali stazionamenti, perlopiù su sedimi privati, siano riconducibili a residenze mai annunciate deve essere verificata.

➤ ***Presso i dipendenti comunali vi è una persona che si occupa del controllo abitanti e quindi esegue controlli regolari sul territorio?***

L'ufficio controllo abitanti è coperto da un'unità al 100 %, le cui attività sono sancite dai diversi disposti in materia³. La nostra Amministrazione, essendo di piccole dimensioni, di norma, non esegue alcun tipo di controllo regolare sul territorio per le ragioni indicate nel preambolo introduttivo.

A questo proposito, teniamo a riprendere la questione da lei segnalata via e-mail lo scorso 21 ottobre 2013 relativa alla presenza di veicoli con targhe straniere (italiane) e alla quale il Segretario comunale le aveva tempestivamente comunicato che l'Amministrazione si sarebbe fatta carico di verificare la problematica al fine di por ordine alla situazione da lei riscontrata.

Sulla scorta della documentazione da lei prodotta (3 risultanze fotografiche), risultava che tali veicoli, tutti con targhe italiane, sostavano su sedimi privati, una circostanza che non ha permesso a questo Esecutivo, come da lei auspicato, di approfondire la questione, poiché per accertare l'effettiva residenza si rendono necessari argomenti probanti, attraverso l'utilizzo delle forze dell'ordine.

Non di meno, riteniamo opportuno indicare che l'adozione di una misura nei confronti di soli cittadini italiani appare alquanto sproporzionata. Il medesimo trattamento dovrebbe venir adottato nei confronti di tutti quei cittadini svizzeri, proprietari di una residenza secondaria nel nostro Comune, che ivi risiedono abitualmente.

Sarebbe dunque difficile, anche in questi casi, stabilire se l'abitazione è utilizzata come casa primaria o meno. Al proposito segnaliamo che vi sono stati alcuni casi, non precisamente quantificabili, di cittadini il cui domicilio effettivo risultava essere ad Alto Malcantone ma che erano in realtà domiciliati in altri Comuni.

In tale circostanza, l'adozione di un'eventuali misure più incisive nei confronti dei soli cittadini italiani appare alquanto azzardata e sproporzionata. Senza il sostegno e l'ausilio degli enti preposti e di prove chiare, il nostro Comune sarà, giocoforza, limitato nelle sue azioni di intervento.

³ Legge organica comunale, Legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati in movimento della popolazione, Regolamento della legge di applicazione della legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo degli abitanti della banca dati movimento della popolazione, comprese ulteriori diverse direttive cantonali per la gestione del controllo degli abitanti



➤ ***I proprietari delle vetture targate Italia si sono annunciati al controllo abitanti ?***

Non ci risulta.

➤ ***Il Municipio è intenzionato ad eseguire accertamenti quindi mettere in regola la situazione?***

Il Municipio, e per esso il personale dell'amministrazione, nel limite delle proprie risorse e mezzi provvederà ad eseguire le debite verifiche di servizio con la stessa severità con la quale verifica il rispetto di altre normative. Laddove possibile, ci si adopererà per imporre il domicilio nel nostro Comune, pervio accertamento e convocazione degli interessati.

In relazione ai veicoli senza targhe che sono stazionati nei parcheggi pubblici (e non), il Municipio continuerà a svolgere gli ordinari controlli affinché i proprietari rispettino la norme in materia, unica misura possibile assegnata al Comune, ritenuto che non dispone delle basi legali per attivare le modalità sanzionatorie.

➤ ***il Municipio è al corrente che dopo 1 anno le vetture che circolano regolarmente sul territorio svizzero con i relativi proprietari ivi residenti hanno all'obbligo di immatricolazione in CH?***

Le disposizioni sono sancite nel quadro delle disposizioni emanate dal Dipartimento federale delle finanze (DFF), Amministrazione federale delle dogane (AFD).

L'ordinamento federale prevede che ogni cittadino straniero, che soggiorna in Svizzera con un permesso B (dimora), può guidare, per i primi 12 mesi di soggiorno in Svizzera, senza formalità i veicoli corrispondenti alle categorie iscritte sulla licenza di condurre del Paese d'origine. Scaduto tale termine, se l'interessato manterrà la residenza in Svizzera, sarà chiamato ad immatricolare la propria automobile in Svizzera, con conseguente cambio di targhe.

Tale oggetto, come si può facilmente ben comprendere, rientra nella sfera di competenza dell'amministrazione federale (Dogane); il Comune non ha voce in capitolo. Anche in questo caso, spetta in primis al diretto interessato farsi carico di notificare i necessari cambiamenti.

All'Esecutivo, come già ampiamente indicato nei punti precedenti, resta l'incombenza di determinare la residenza effettiva della persona, compito che, ribadiamo, resta di difficile attuazione, viste le modalità dei controlli richiesti.

Con i nostri migliori saluti.


Il Sindaco:


Curzio Sasselli

Per il Municipio



Il Segretario:


Patrick Nora

Ris. Mun. 528/13

Allegato: interpellanza